

**SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
TRA LA COMUNITA’ DELLA PIANURA BRESCIANA – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE E
L’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCINA OCCIDENTALE PERIODO 1.7.2025 – 31.12.2025**

L’anno 2025, addì *** del mese di **** presso la sede della Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione, Via Codagli, 10/a 25034 Orzinuovi (BS)

Tra i signori:

- Dott. Severino Gritti nella sua qualità di Presidente interviene in nome e per conto della Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione con sede in Orzinuovi Via Codagli, 10/a, C.F. 98111800177

e

- _____ nella sua qualità di Presidente interviene in nome e per conto della Unione dei Comuni lombarda Bassa Bresciana Occidentale con sede in Orzinuovi _____, C.F. _____

Premesso:

- che i Comuni dell’ambito distrettuale n. 8 hanno costituito nel 2003 una Fondazione di partecipazione denominata “Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione” (di seguito, per brevità, solo “Fondazione”) per promuovere e realizzare la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali ad essi affidati ai sensi dell’art. 6 della legge 328/2000;
- che i suddetti Comuni hanno operato in attuazione dei principi indicati nella legge 328/2000 e in conformità a quanto previsto nel Piano di zona per gli interventi socio-assistenziali ai sensi dell’artt. 8 e 19 della citata legge, la quale prevede lo sviluppo della rete dei servizi alla persona attraverso una gestione associata degli stessi;
- che dal dicembre 2004 i Comuni dell’ambito distrettuale n° 8 hanno affidato alla Fondazione la gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dell’ente locale ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alla L.R. 1/86, alla legge n. 328/2000 e le disposizioni regionali attuative della stessa, mediante affidamento diretto o tramite Unione dei comuni lombarda bassa bresciana occidentale (Unione BBO);
- che i servizi affidati dai comuni dell’Ambito alla Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione non rientrano tra le attività di cui al D.Lgs. n. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, c.d. TUSP), pure entrato in vigore successivamente all’affidamento *in house*; infatti la gran parte di affidamenti non è pacificamente “*suscettibile di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato*” (servizi generali: servizio sociale di base; ufficio tutela minori; servizio assistenza psicologica per minori; formazione e coordinamento delle figure dedicate; servizio di inserimento lavorativo - SIL), mentre con riguardo agli ulteriori servizi, per i quali esiste un mercato concorrenziale (servizio assistenza domiciliare – SAD; servizio assistenza ad personam – SAD; servizio assistenza domiciliare minori – ADM), le attività affidate alla Fondazione constano di attività di coordinamento del servizio e di gestione con prassi comuni, mentre l’affidamento delle prestazioni ad operatori economici è svolto previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica. Pertanto, atteso che i servizi affidati alla Fondazione sono, ad oggi, esclusivamente limitati alle prestazioni tipicamente svolte dai pubblici poteri o comunque da soggetti estranei alle logiche commerciali e che vedono forme di competizione economica, non ricorrono i presupposti per l’applicazione del Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali e dunque per l’assoggettamento dell’affidamento alle procedure ivi previste;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all’art. 16 disciplina le “Società in house”;

- che, anche in considerazione delle richiamate sopravvenienze normative, i 15 Comuni dell'ambito n. 8, riuniti nell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona dello scorso 4 settembre 2024, hanno ritenuto necessario procedere ad una verifica della attuale forma istituzionale prescelta nel 2003 per la realizzazione della gestione associata – fondazione di partecipazione – anche a seguito dell'attuazione del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) che non consente alle fondazioni partecipate dagli enti pubblici di ottenere la qualifica di enti del terzo settore;
- che alla luce dell'indirizzo ricevuto dai soci Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione ha avviato approfondimenti necessari alla predetta verifica, comprensiva della possibile individuazione della più efficiente ed efficace modalità gestionale associata; e che tali approfondimenti, potrebbero condurre nel prossimo triennio ad una riqualificazione del soggetto associato con una forma istituzionale diversa dalla Fondazione di Partecipazione e pertanto si procederà con gli affidamenti al nuovo soggetto;
- che tra i Comuni dell'ambito 8 è altresì attivo un accordo di programma sottoscritto in data 9 dicembre 2024 per l'adozione del Piano di Zona dei servizi sociali per il triennio 2025/2027 e ai sensi dell'art. 2:
 - il Comune di Orzinuovi è stato individuato quale Ente capofila, al quale compete quindi il compito di dare attuazione all'Accordo di Programma, per realizzare le azioni del Piano di Zona tramite l'ufficio di piano;
 - per l'attività tecnico amministrativa relativa all'attuazione del piano di zona, l'ente capofila si avvale della Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione, affidando alla stessa la gestione dell'Ufficio di piano, con apposito separato contratto di servizio, alla Fondazione;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Unione BBO n. ** del ** si conferma l'affidamento "in house providing" alla Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di partecipazione dei servizi socio - assistenziali, come da contratto di servizio stipulato in data ** con proroga della durata del contratto di servizio per il periodo di n 6 mesi e dunque fino al 30.6.2025;

Considerato che:

- si rende necessario un nuovo affidamento mediante il ricorso al modello *in house providing* per la gestione dei servizi sociali alla Fondazione;
- è stata accertata l'esistenza dei requisiti normativi di cui ai combinati disposti dell'art 7 del D. Lgs. n. 36/2023, artt. 14 e 16 del D.Lgs. 175/2016 per l'affidamento diretto dei servizi socio-assistenziali alla Fondazione, come da relazione approvata nella seduta dell'Assemblea dei Partecipanti e Tavolo di coordinamento del controllo analogo del 16 aprile 2025 e del 9 giugno 2025, ossia:
 - ✓ è operativo l'esercizio del controllo analogo esercitato dai Comuni tramite il Tavolo di coordinamento costituito ai sensi della convenzione adottata da tutti i partecipanti ai sensi dell'art 10 dello Statuto della Fondazione;
 - ✓ è documentalmente provato che oltre l'80 per cento delle attività poste in essere dalla Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli stessi Enti Partecipanti;
 - ✓ in Fondazione non è presente alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
 - ✓ è stata verificata l'esistenza delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità che giustificano la scelta di affidare direttamente alla Fondazione la gestione dei servizi socio-assistenziali

Vista:

- la delibera di consiglio di UNIONE BBO n. _____ del _____ di approvazione della Convenzione ex art. 10 per il Controllo analogo;

- la delibera di consiglio di UNIONE BBO n. _____ del _____ di affidamento *in house* dei servizi socio assistenziali a Fondazione e approvazione del relativo schema di contratto;

Preso atto che:

- si ritiene opportuno che UNIONE BBO provveda all'affidamento triennale dei servizi sociali alla Fondazione per il periodo 01/7/2025 – 31/12/2025;
- si ritiene opportuno che i rapporti contabili siano gestiti direttamente tra la Comunità della Pianura Bresciana e ciascuno dei singoli enti convenzionati;
- con il presente contratto di servizio di UNIONE BBO e la Fondazione intendono dare continuità nell'attuazione e sviluppo al sistema integrato dei servizi sociali nel territorio dell'Ambito n. 8;

tutto ciò premesso

tra UNIONE BBO e la "Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione" si conviene e stipula quanto segue:

le premesse e le considerazioni fanno parte integrante del presente accordo.

Il presente contratto consta di due parti: la prima Titolo I, denominata "Disposizioni comuni", regola le attività, le clausole comuni a tutti i servizi affidati, mentre la seconda Titolo II, denominata "Disposizioni specifiche", definisce quegli aspetti specifici di ciascun servizio affidato in considerazione della sua particolare tipologia.

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la gestione dei servizi socio-assistenziali di seguito elencati:

AREA	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'/SERVIZIO
GENERALE	Sistema informativo dei comuni dell'ambito n. 8 Servizio sociale professionale di base Attività di supporto tecnico per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio assistenziali Gestione procedura di gara ad evidenza pubblica per conto degli enti partecipanti (es. servizio assistenza pre/post scuola e sugli scuolabus) Servizio di consulenza in materia di amministratore di sostegno
ANZIANI	Servizio domiciliare anziani (SAD)
MINORI E FAMIGLIA	Assistenza domiciliare minori (ADM) Servizio tutela minori
DISABILI	Assistenza domiciliare (SAD) Servizio di assistenza socio educativa per l'autonomia personale dei disabili (SAP) Servizio Inserimento Lavorativo SIL e assimilati

Art. 2 – Durata

L'affidamento del servizio di cui al presente contratto avrà durata dal 1.7.2025 al 31.12.2025.

Art. 3 – Standard qualitativi e livello minimo dei servizi affidati

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/2000, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato, con particolare riferimento a quanto indicato nel Piano Socio-assistenziale regionale.

La Fondazione nell'espletamento dei servizi si uniforma a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impegnandosi al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di intervento al fine di garantire, in particolare, la continuità e regolarità dell'erogazione, nonché la garanzia di una fruibilità dei servizi che risponda alle reali esigenze dell'utenza.

A tale scopo, la Fondazione, in qualità di organismo di diritto pubblico, come definito nell'art. 14 del d.lgs 36/2023, potrà affidare l'appalto di servizi ad operatori economici del mercato, nel rispetto della normativa vigente in tema di Contratti ed Appalti Pubblici

Il servizio sociale professionale di base garantisce la presenza di assistenti sociali in possesso del previsto titolo di studio e di iscrizione all'albo professionale per ciascuna delle zone territoriali identificate nel progetto di intervento. Gli operatori svolgeranno la propria funzione, così come definita nell'attività propria della figura professionale di "assistente sociale", nel rispetto dei principi indicati nella vigente normativa e da quanto previsto dal Codice deontologico dell'ordine degli assistenti sociali.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma annuale e/ o pluriennale.

Le attività di supporto tecnico, per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio-assistenziali, verranno svolte nel rispetto delle normative di riferimento per ogni tipologia di struttura.

La gestione del sistema informativo garantisce, per tutte le assistenti sociali, l'utilizzo di caselle postali, la cartella sociale informatizzata e del sito web con i collegamenti ai vari comuni.

La gestione dei buoni o voucher sociali avviene nel rispetto della normativa regionale di riferimento e sulla base delle risorse del FNPS, Pro.VI, DDN, FNA e Fondo Povertà che annualmente verranno destinate.

Art. 4 – Impegni dell'Affidatario

La Fondazione dovrà svolgere i servizi oggetto del presente contratto in applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza in favore della generalità dell'utenza, senza discriminazioni di sorta.

I servizi sono gestiti in economia (es. servizio sociale di base) o acquisiti tramite procedure ad evidenza pubblica (procedure per affidamenti diretti, gare d'appalto, bandi di accreditamento e co-programmazione e co-progettazione del terzo settore), nel rispetto delle normative vigenti.

L'affidatario si impegna in particolare a:

- garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del d.lgs n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme in materia;
- fornire all'Ente affidante la rendicontazione annuale, nei modi e nei tempi già fissati nello Statuto;
- fornire all'Ente affidante tutti i dati e le informazioni sull'attività aziendale, in conformità a quanto indicato nello Statuto;
- rispettare, nella applicazione di prezzi e tariffe relativi ai servizi oggetto del presente contratto le indicazioni dell'Ente affidante;
- provvedere al versamento dei contributi previdenziali secondo la normativa in vigore;
- rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente;
- L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dall'affidatario per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorità Pubblica, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica;
- rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

La Fondazione predisporrà un programma annuale e un programma pluriennale contenente gli obiettivi e le azioni previste per la tipologia del servizio affidato e per il periodo di riferimento, nel rispetto delle indicazioni di cui alla deliberazione consiliare precedentemente richiamata.

Tale programma e il connesso piano finanziario, realizzato sulla base dall'analisi dettagliata del dato storico ricavato dal precedente triennio 2021/2023 e 2024, sono trasmessi, oltre che ai Comuni, al fine dell'inserimento di tale programmazione nel bilancio di previsione di ogni singolo ente sottoposto all'esame consiliare, anche al Tavolo di Coordinamento di cui alla Convenzione ex art. 10 dello Statuto.

La Fondazione si impegna a trasmettere, al termine di ogni anno, una relazione sull'andamento dei servizi affidati al Comune e al Tavolo di Coordinamento. Tale relazione dovrà indicare i dati quantitativi e qualitativi del periodo considerato. Sarà cura della Fondazione mettere a punto un sistema di rilevazione e di indicatori per il costante monitoraggio dell'attività.

Oltre a quanto indicato nel successivo articolo 6, al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio, gli operatori, anche attraverso la direzione e coordinatori, manterranno uno stretto contatto con il settore di area e con gli amministratori di riferimento.

Art. 5 – Impegni dell'Affidante e rapporti finanziari

Unione BBO si impegna a porre in essere tutte le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio, realizzando quanto di propria competenza, in base al presente contratto e si impegna a finanziare la Fondazione per i servizi dalla medesima erogati per un ammontare, per abitante, calcolato ripartendo il costo complessivo sul numero degli abitanti del comune medesimo (quota capitolaria). È fatto salvo quanto diversamente disposto per il finanziamento dei singoli servizi nelle relative disposizioni specifiche.

Ogni anno il Consiglio di amministrazione, a seguito dell'approvazione del budget, provvederà quindi a stimare la quota capitolaria per l'anno in corso. Tale importo è calcolato sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre di due anni precedenti a quello di riferimento. Il budget di spesa, oltre la definizione dei costi per unità di servizio, indicherà la modalità di finanziamento degli stessi, comprese le contribuzioni da enti pubblici e/o privati.

Semestralmente, in occasione della verifica del Programma di Gestione per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione, potrà essere ridefinita la quota a carico dei Comuni partecipanti.

Al fine di consentire una corretta ed efficace gestione finanziaria, UNIONE BBO liquiderà, a seguito di specifica richiesta di Fondazione, quanto definito all'interno del documento contabile, indicativamente in due momenti:

- entro il 30 giugno dell'anno di riferimento un anticipo pari all'85 %;
- il saldo entro settembre dell'anno di riferimento.

Il budget di spesa, oltre la definizione dei costi per unità di servizio, indicherà la modalità di finanziamento degli stessi, comprese le contribuzioni da enti pubblici e/o privati.

Per agevolare i rapporti con gli utenti, il Comune si impegna a trasmettere agli stessi, per conto della Fondazione, tutta la documentazione relativa all'erogazione dei servizi (esempio: comunicazioni di ammissione, sospensione cessazione del servizio, fatture, etc.), nonché a mettere a disposizione il proprio servizio di Tesoreria per l'introito delle quote degli utenti.

Il Comune si impegna a cooperare, attraverso le proprie strutture organizzative, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio, in particolar modo assicurando l'accessibilità ai servizi da parte degli utenti e la comunicazione tra i soggetti interessati a ciascun servizio.

Art. 6 – Vigilanza e controllo analogo sull'attività della Fondazione

Il controllo sull'attività e sui servizi gestiti dalla Fondazione e lo svolgimento da parte della Fondazione di ulteriori servizi o attività non affidati dai Comuni è regolato dall'atto statutario della Fondazione e della Convezione ex art. 10 dello Statuto.

Gli Enti Locali partecipanti alla Fondazione esercitano in modo coordinato i rispettivi poteri di indirizzo e tutti gli altri ulteriori strumenti, al fine di esercitare sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, avvalendosi, laddove opportuno, dei funzionari degli Enti Locali.

L'esercizio dei poteri di controllo analogo da parte di ciascun Ente affidante deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio economico-finanziario degli affidamenti e della connessa gestione dei servizi espletati.

Art. 7- Coordinamento

Il coordinamento dei servizi affidati è svolto dalla Direzione e dai Coordinatori dell'Area di riferimento, così come definito dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione "Comunità della Pianura Bresciana".

Art. 8 – Controversie

È esclusa, per espressa volontà delle parti, la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, il foro esclusivo competente è quello di Brescia.

Art. 9 – Inadempienze e sanzioni

In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del Comune di quanto dovuto alle scadenze definite, la Fondazione potrà richiedere la corresponsione degli interessi legali sulla relativa partita creditoria.

Art. 10 – Responsabilità

Per effetto del presente atto e per l'intera durata dei servizi, la Fondazione assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, sollevando UNIONE BBO per eventuali danni a terzi derivanti dalla gestione dei servizi affidati.

La Fondazione è obbligata a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto.

ART. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16) e giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.

2. La finalità del trattamento dei dati è: servizi sociali

3. Nell'ambito dell'esame delle istanze, la Fondazione si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

4. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

5. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è la Fondazione con sede in Orzinuovi (BS), Via Codagli, 10/a. Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR per la Fondazione è il Presidente Dott. Severino Gritti. Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per la Fondazione è SYNTHESIS SECURITY SRL – REFERENTE TOMASINI DAVIDE.

Art. 12 - Registrazione del Contratto

Tutte le spese di questo contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della Fondazione. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, mentre le prestazioni ivi dedotte sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Il valore degli affidamenti triennio 2025 – 2027 è stimato sulla base dei dati della “tabella servizi affidati periodo 2021-2024” di cui alla relazione citata in premessa, come di seguito indicato:

valore affidamenti triennio 2025/2027	
ENTI PARTECIPANTI	valore contrattuale stimato €
LOGRATO	347.661,62
LONGHENA	36.897,98
MACLODIO	184.709,97
ORZINUOVI	1.917.100,45
ORZIVECCHI	292.900,54
VILLACHIARA	109.275,75
TOTALI UNIONE BBO	2.888.546,31
BARBARIGA	217.222,88
BORGO SAN GIACOMO	457.770,13
BRANDICO	201.096,83
CORZANO	135.569,63
DELLO	564.156,06
MAIRANO	293.334,22
POMPIANO	546.876,89
QUINZANO D'OGLIO	566.602,57
SAN PAOLO	355.241,05
Totale Enti Partecipanti	6.226.416,57

TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE

CAPO A AREA SERVIZI GENERALI

Art. 12 – Definizione dei servizi generali

Nell'ambito dei servizi generali sono compresi i seguenti servizi, i quali vengono svolti per tutti i Comuni dell'ambito:

➤ servizio sociale professionale di base.

Il servizio sociale professionale di base è svolto nel rispetto della specifica normativa in materia. La gestione sovracomunale del Servizio sociale professionale di base garantisce la presenza di operatori qualificati in relazione alle aggregazioni di comuni del distretto ed in funzione di una gestione coordinata delle risorse e di una strategia di intervento maggiormente efficace/efficiente.

Nell'ambito di una metodologia operativa di tipo progettuale, il Servizio sociale professionale di base rientra in una dinamica di respiro più ampio che coinvolge a pieno titolo i comuni del territorio e l'intera rete dei servizi. Esso costituisce il centro operativo e organizzativo della rete dei servizi e il centro di un sistema integrato.

Al coordinatore, sono attribuite le funzioni previste dal suo incarico oltre che la funzione di raccordo con gli altri servizi, come definitivo da regolamento di organizzazione dei servizi

➤ Gestione procedura di gara ad evidenza pubblica per conto degli enti partecipanti (es. il Servizio pre e post scuola e scuolabus

➤ Attività di supporto tecnico per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio-assistenziali.

Tali attività sono svolte su richiesta dei singoli comuni e consistono nel supporto (e ove richiesto nell'espletamento), durante tutta la fase istruttoria, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali.

➤ Gestione del sistema informativo.

La Fondazione gestisce il sistema informativo quale strumento agile ed efficace per la gestione dei servizi e per la programmazione zonale. L'implementazione del sistema informativo costituisce un progetto prioritario per il Piano di zona dell'ambito.

Elementi fondamentali:

- a) la gestione dei diversi servizi avviene attraverso modalità di progetto e di budget, con una pluralità di soggetti coinvolti che devono essere coordinati (es.: budget ore servizio impegnate ed a disposizione);
- b) flussi di comunicazione snelli, la cui interrogazione avviene quasi in tempo reale (es: situazione del servizio di assistenza domiciliare in un preciso momento: situazione utenti, operatori, variabili del servizio);
- c) autonomia gestionale a livelli differenziati, secondo procedure prefissate;
- d) portale web e gestione delle caselle di posta elettronica.

Vengono assimilati ai servizi generali i seguenti servizi, compresi nelle singole aree d'intervento ma svolti con modalità analoghe:

- gestione di progetti finanziati attraverso fondi assegnati con bandi e/o specifiche leggi;

la Fondazione provvederà a predisporre e gestire i progetti con l'obiettivo di concorrere coerentemente con i bisogni presenti nel territorio ed alla formazione del complesso sistema dei servizi e interventi nel distretto 8.

Rapporti finanziari

I servizi sopra elencati sono, in parte, finanziati dai Comuni partecipanti attraverso una quota pro-capite ricompresa nella quota capitaria di cui all'art. 5.

Al fine di consentire una corretta ed efficace gestione finanziaria i Comuni liquideranno quanto definito all'interno del piano finanziario nei termini indicati all' art. 5 medesimo.

CAPO B
AREA MINORI E FAMIGLIA

Art. 13 – Definizione/gestione dei servizi e rapporti finanziari

Nell'ambito del servizio minori e famiglia sono compresi i seguenti servizi:

- servizio tutela minori e attività di sostegno al nucleo familiare;

il servizio si attiva su segnalazione del Servizio sociale professionale di base del Comune di residenza del minore e su indicazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Servizio Minori, in collaborazione col Servizio Sociale Professionale di Base, predispone uno specifico progetto di intervento concordato col Comune di residenza. Il Servizio minori della Fondazione procede quindi all'avvio dell'intervento secondo il progetto definito e alla predisposizione di una cartella sociale per ciascun utente e conservata ai sensi di legge.

Il progetto definisce azioni, tempi e budget (di ore/di spesa), nonché l'assistente sociale di riferimento che svolge le funzioni di responsabile del progetto medesimo.

Rapporti finanziari:

il servizio è finanziato dai partecipanti attraverso una quota pro-capite ricompresa nella quota capitaria indicata all'art. 5 presente contratto e /o fondi specifici.

Al fine di consentire una corretta ed efficace gestione finanziaria i comuni liquideranno quanto definito all'interno del piano finanziario nei termini indicati dall'art. 5.

Resta a carico di ogni singolo Comune il costo di attuazione dei singoli progetti.

- assistenza domiciliare minori;

il servizio è avviato su richiesta del Servizio Minori, del servizio sociale di base del comune ove risiede il minore ovvero su indicazione dell'Autorità Giudiziaria.

La richiesta è effettuata attraverso una specifica modulistica allo scopo predisposta.

Il Servizio Minori, in collaborazione col Servizio Sociale Professionale di Base, predisporrà uno specifico progetto di intervento concordato col Comune di residenza. Il Servizio minori della Fondazione procederà quindi all'avvio del servizio secondo il progetto definito ed alla predisposizione di una cartella sociale per ciascun utente, conservata ai sensi di legge.

Il progetto definisce azioni, tempi e budget (di ore/di spesa), nonché l'assistente sociale di riferimento che svolge le funzioni di responsabile del progetto medesimo.

Rapporti finanziari:

Il servizio è finanziato dai partecipanti attraverso una quota pro-capite ricompresa nella quota capitaria indicata all'art. 5 presente contratto e /o fondi specifici

Al fine di consentire una corretta ed efficace gestione finanziaria i comuni liquideranno quanto definito all'interno del piano finanziario nei termini indicati dall'art. 5.

CAPO C
AREA ANZIANI

Art. 14 - Definizione/gestione dei servizi e rapporti finanziari

Nell'area anziani sono compresi i servizi di assistenza domiciliare anziani (SAD)

Il Servizio è attivato su specifica richiesta dell'utente (o familiare) interessato, inoltrata al Comune di residenza dello stesso. Al fine di agevolare e semplificare le procedure è utilizzata una modulistica comune.

Il Servizio Sociale professionale di Base, in relazione alla specifica competenza degli operatori, predisporrà uno specifico progetto di intervento concordato col Comune di residenza, che verrà trasmesso alla direzione della

Fondazione per l'attivazione del servizio. Il progetto definisce azioni, tempi e budget (di ore/di spesa), nonché l'assistente sociale di riferimento che svolge le funzioni di responsabile del progetto medesimo. Allo scopo è predisposta e conservata, ai sensi di legge, una cartella sociale per ciascun utente del servizio.

Rapporti finanziari:

Ciascun Comune corrisponderà una quota alla Fondazione in proporzione al numero di ore di servizio effettivamente utilizzate per i propri cittadini. Il costo orario, comprensivo di ogni onere e spesa gestionale è definito all'inizio di ciascun anno finanziario; le eventuali variazioni, derivanti dai cambiamenti dei costi gestionali. Saranno concordate ed approvate dalle parti.

Il costo del servizio di cui al primo comma viene ripartito tra il Comune di residenza dell'utente e l'utente medesimo o suo familiare, secondo i criteri e le norme stabilite dal Regolamento approvato da ciascun Comune.

La quota del servizio a carico degli utenti dovrà essere riscossa dalla Fondazione, secondo le modalità indicate, entro il 25° giorno del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata effettuata.

I Comuni si obbligano a versare alla Fondazione la quota del servizio rimasta a loro carico entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata effettuata.

CAPO D
AREA DISABILI

Art. 15 - Definizione/gestione dei servizi e rapporti finanziari

Nell'area disabili sono compresi:

- servizi di assistenza domiciliare disabili SADH (disciplinato come il SAD di cui all'art precedente);
- assistenza socio educativa per l'autonomia dei disabili.

Il servizio è avviato su richiesta del servizio di base del comune di residenza del minore.

Il Servizio Sociale professionale di Base, in relazione alla specifica competenza degli operatori, predisporrà uno specifico progetto di intervento, che verrà trasmesso alla direzione della Fondazione per l'attivazione del servizio. Il progetto definisce azioni, tempi e budget (di ore/di spesa), nonché l'assistente sociale di riferimento che svolge le funzioni di responsabile del progetto medesimo.

Rapporti finanziari:

Ciascun Comune corrisponderà una quota alla Fondazione in proporzione al numero di ore di servizio effettivamente utilizzate per i propri cittadini. Il costo orario, comprensivo di ogni onere e spesa gestionale è definito all'inizio di ciascun anno finanziario; le eventuali variazioni, derivanti dai cambiamenti dei costi gestionali, saranno concordate ed approvate dalle parti.

I Comuni si obbligano a versare alla Fondazione la quota del servizio entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata effettuata.

Rapporti finanziari:

Il servizio è finanziato dai partecipanti attraverso una quota pro-capite ricompresa nella quota capitaria indicata all'art. 5 presente contratto e /o fondi specifici.

Al fine di consentire una corretta ed efficace gestione finanziaria i comuni liquideranno quanto definito all'interno del piano finanziario nei termini indicati dall'art. 5.

- servizio inserimento lavorativo (SIL);

il servizio comprende le funzioni di progettazione e gestione degli interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio: persone diversamente abili e persone a rischio di emarginazione (disagio adulti).

Rapporti finanziari:

Il servizio è finanziato dai partecipanti attraverso una quota pro-capite ricompresa nella quota capitaria indicata all'art. 5 presente contratto e /o fondi specifici.

Al fine di consentire una corretta ed efficace gestione finanziaria i comuni liquideranno quanto definito all'interno del piano finanziario nei termini indicati dall'art. 5.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di
Partecipazione
Il Presidente
Dott. Severino Gritti
(firmato digitalmente)

Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana
Occidentale

(firmato digitalmente)